

COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 - Registro Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **9,12** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente	Assente
1. BRACCO Roberto	X	
2. CASTAGNETO Gianpiero	X	
3. CHIARLONE Andrea		X
4. CRISTINO Giancarlo		X
5. LEQUIO Gabriele	Х	
6. RIZZO Federico	X	İ
7. ROSSELLO Danilo		Х
8. SANTI Sara	X	
9. PERA Renato	X	
10. BRACCO Fabio	X	
11. VIAZZO Piercarlo	-	Х
T(OTALE =7=	=4=

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa RANDISI Grazia.

Il Sig. BRACCO Roberto - Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE in attuazione della L. 05/05/2009 n. 42, con il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

CHE gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 hanno istituito, con decorrenza dal 01/01/2014, l'Imposta Municipale Propria (I.MU.), la quale sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'I.MU. ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;

CHE con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, ha introdotto a partire dal 01/01/2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (I.MU.);

DATO ATTO che l'IMU, disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito in L. 26/04/2012 n. 44, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, attualmente dispone che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11, del citato art. 13, ha altresì stabilito:

- che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13, sia di integrale spettanza dello Stato e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 27/09/2012, esecutiva;

RICORDATO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2012, con deliberazione C.C. n. 26 del 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito:

1. di modificare:

 l'aliquota di base d'imposta pari allo 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, in <u>aumento dello 0,04%</u>, portandola alla misura dello 0,80%;

2. di confermare:

- l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,40%;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,20%;

3. di confermare:

la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, come segue:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione di cui al punto 1) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 06 del 23/04/2014, esecutiva, per l'anno d'imposta 2014, questo Comune ha confermato integralmente quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 26/2012;

CHE, con la deliberazione C.C. n. 25 del 07/08/2014, esecutiva, si è ritenuto equo ed opportuno, determinare, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, un'ulteriore aliquota fissata nella misura del 0,50% per l'unità immobiliare concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 23 del 08/08/2015, esecutiva, per l'anno d'imposta 2015, questo Comune ha confermato quanto stabilito con deliberazioni C.C. n. 06/2014 e n. 25/2014, riconfermato anche per l'anno d'imposta 2016 e per l'anno 2017;

VERIFICATO che l'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, dall'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44, dall' art. 1, comma 707, lett. b), nn. 1), 2) e 3) della L. 27/12/2013 n. 147, in ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1º gennaio 2016 prevede tra le altre cose, quanto segue: "(...) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (...)";

DATO ATTO altresì che il comma 708 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, NON è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D.M. 29/11/2017 (Pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018;

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a) della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lettera a) della L. 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che, anche per l'anno 2018, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali con il fine di mantenere invariato il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, 2016 e 2017, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i., che testualmente recita;

"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997.

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e s.m.. I comuni sono. altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conquaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO per quanto sopra, di confermare, per l'anno 2018:

- l'aliquota prevista per l'abitazione principale per le sole categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello <u>0,40%</u>;
- l'aliquota prevista per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per i fabbricati ed immobili ad uso non abitativo, nella misura dello 0,80%;

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2018, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 per l'abitazione principale <u>limitatamente alle categorie A1, A8 e A9</u>, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO ATTO che la base imponibile per l'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DATO ATTO inoltre, che il beneficio sopra indicato, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 7 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 7 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI CONFERMARE, per l'anno 2018, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), previste per:

- l'abitazione principale <u>limitatamente alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze</u>, di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello **0,40%**;
- i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per i fabbricati ed immobili ad uso non abitativo, nella misura dello <u>0.80%</u>;

DI CONFERMARE per l'anno 2018, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 per l'abitazione principale <u>limitatamente alle categorie A1, A8 e A9</u>, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

DI DARE ATTO che la base imponibile per l'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DI DARE ATTO inoltre, che il beneficio sopra indicato, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e s.m.. I comuni sono. altresi, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. con eventuale conquaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 04 del 03/02/2018

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2018.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, Iì 30/01/2018

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, Iì 30/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NANZIARIO (MARENCO Rag. Franco)

BILE DEL SERVIZIO

tiorenza)

Fatto, letto e sottoscritto:			
IL PRESIDENTE Roberto BRACCO	STRING COL	IL SEGRETARIO COMUNALE Grazia RANDISI	
Trolly	Prov. Ci. 3.	199	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero33 il giorno ./3.02.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.			
Piana Crixia, Iì 93/02/2	218		
	Provide	IL SEGRETARIO COMUNALE Grazia RANDISI	
La presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE			
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)			
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno			